

TI_GERICHTE 30.2022.17 vom 24. Januar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-01-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2022.17

FR: TI_GERICHTE 30.2022.17 du 24 janvier 2023

IT: TI_GERICHTE 30.2022.17 del 24 gennaio 2023

Erwägungen

E. 2

4. Le autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantionali (art. 23 cpv. 1 OAVS). In difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

2.5. Per giurisprudenza costante del Tribunale federale ogni tassazione fiscale passata in giudicato è presunta conforme alla reale situazione economica (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1): le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione (cfr. art. 23 cpv. 4 OAVS) e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2). L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2 e sentenza 9C_645/2019 del 19 novembre 2019, consid. 3.2.2). Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. Come rammentato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, al consid. 4.4.1, il giudice delle assicurazioni sociali si ergerebbe a giudice fiscale, se dovesse giudicare le sorti di un rimedio giuridico in una materia, il diritto fiscale, che non gli compete. Questo contraddirebbe manifestamente la delimitazione delle competenze previste dalla legge tra organo fiscale e organo delle assicurazioni sociali (cfr. art. 23 cpv. 1 OAVS; sentenza 9C_543/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 3.2.2 con riferimenti; sentenza 9C_681/2019 del 19 ottobre 2020, consid. 3.1; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11; DTF 134 V 250, consid. 3; DTF 110 V 83 consid. 4 pag. 86 e 369 consid. 2a pag. 370). Ne discende che una persona deve innanzitutto difendere i propri diritti nel

procedimento fiscale, anche con riferimento agli effetti sul calcolo dei contributi sociali (cfr. sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.2; sentenza 2C_392/2020 del 1° luglio 2020 consid. 2.5.1; DTF 134 V 250 consid. 3.3 pag. 253 con riferimenti; sentenza 9C_441/2015 del 19 febbraio 2016 parzialmente pubblicata in SVR 2016, AVS Nr. 4 pag. 11). Il carattere obbligatorio dei dati delle autorità fiscali per le Casse di compensazione concerne solo la fissazione del reddito determinante e non dunque la questione di sapere se e in che misura lo stesso è soggetto a contributi. Appartiene alla Cassa determinare in seguito l'entità dei contributi che devono essere prelevati sui redditi riferiti dall'autorità fiscale (sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020, consid. 4.4.1; sentenza 9C_256/2018 del 19 luglio 2018 consid. 4.2). Di principio le casse di compensazione devono fidarsi delle comunicazioni delle autorità fiscali per la qualifica del reddito e devono effettuare accertamenti laddove esistono seri dubbi quanto alla loro esattezza (DTF 147 V 114, consid. 3.4.2; DTF 134 V 250 consid. 3.3 e riferimenti). In DTF 145 V 326 il Tribunale federale ha stabilito che i principi vigenti in diritto fiscale sulla nullità di una tassazione d'ufficio (passata in giudicato; cfr. sentenza 2C_679/2016 dell'11 luglio 2017) si applicano per analogia anche alle decisioni sui contributi da attività indipendente, che si basano su una tassazione d'ufficio fiscale, quando la persona assicurata oggetto della decisione contesta integralmente di esercitare un'attività indipendente. Questi principi sono stati confermati nella citata sentenza 9C_710/2019 del 13 ottobre 2020 dove il Tribunale federale al consid. 4.5 ha affermato: " (...) Nel caso in esame, dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che il ricorrente non ha contestato in sede fiscale - nemmeno quando ha ricevuto nel febbraio 2015 la notifica di tassazione - né l'importo né la qualifica della commissione incassata, ovvero i fr. 250'000.- quale reddito da attività indipendente per l'anno 2013, sulla base dei quali la Cassa ha in seguito fissato i contributi i sociali e i relativi interessi di mora. Ora, con il proprio gravame il ricorrente continua sostanzialmente a pretendere di non essere considerato come indipendente e soggetto al prelievo di contributi assicurativi in quanto a suo dire la "commissione di vendita" incassata nel 2013 rientrava nella gestione della sostanza privata. A sostegno di tale assunto egli si limita però unicamente ad affermare di avere correttamente esposto, in ambito fiscale, il reddito di fr. 250'000.- nell'apposita cifra 6.3 della dichiarazione fiscale, ovvero quale "ogni altro reddito imponibile secondo LT e LIFD, che non trova una giusta collocazione alle cifre precedenti della dichiarazione d'imposta come le provvigioni". Questa allegazione, già in contrasto con quanto preteso, non sorregge in alcun modo il ricorrente, considerato soprattutto che egli non ha contestato la susseguente qualifica di reddito da attività indipendente operata dall'autorità fiscale. Come difatti accertato dal Tribunale cantonale pendente causa, la Cassa ha espressamente indicato che è stata l'autorità fiscale a valutare la provvigione incassata come reddito da lavoro e non quale reddito della sostanza, come pure che contro la decisione dell'autorità fiscale egli non ha interposto tempestivo reclamo. Di conseguenza la decisione fiscale è passata incontestata in giudicato. Pertanto la conclusione del ricorrente, secondo cui si è in presenza di una gestione occasionale di "fortuna privata", per di più anche formulata in termini appellatori (sul tema cfr. DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3 pag. 5 con riferimenti), va respinta. Medesima sorte va riservata alle censure relative agli indizi previsti dalla giurisprudenza per iscrivere l'assicurato come indipendente (sul tema della delimitazione tra attività indipendente e dipendente cfr. DTF 144 V 111 consid. 4.2 pag. 112 seg.), menzionati ma a suo dire non vagliati dal Tribunale cantonale. Esse, formulate sempre in termini appellatori, oltre che supportate da riferimenti giurisprudenziali non attinenti alla fattispecie in esame, esulano in parte dalla fattispecie in rassegna, dove è

questione della determinazione del provento dell'unico incasso della commissione d'intermediazione immobiliare avvenuto nel 2013, accertato e tassato come reddito da lavoro e dunque soggetto ai contributi AVS. Si rileva infine che l'insorgente omette altresì di sostanziare per quale motivo la Cassa avrebbe semmai dovuto scostarsi da quanto deciso dall'autorità fiscale con la tassazione 2013 passata in giudicato, indicando la presenza dei presupposti per un'eccezione nel senso della giurisprudenza menzionata al consid. 4.4.2." Cfr. anche la DTF 147 V 114, consid. 3.4.2. Va ancora rammentato che in considerazione del principio di unità e coerenza dell'ordinamento giuridico vanno possibilmente evitate divergenti valutazioni dell'autorità fiscale e dell'amministrazione AVS. Quest'ultima eviterà pertanto di distanziarsi, nella misura del possibile, dalle decisioni adottate dall'autorità fiscale se esse appaiono sostenibili (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2) . Al parallelismo tra qualifica fiscale e assicurativa sociale non va possibilmente rinunciato (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2) . Il mancato rispetto del principio unitario dell'ordinamento giuridico rischia altrimenti di mettere a repentaglio l'accettazione dello stesso ordinamento da parte dei contribuenti (sentenza 9C_514/2008 del 19 maggio 2009 consid. 4.2) .

2.6. Per l'art. 20 cpv. 3 OAVS, i membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività. Il marginale 1024 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (di seguito: DIN), prevede che per le società in nome collettivo, si presume che esse siano costituite per gestire, in forma commerciale, un'azienda avente scopo lucrativo. Spetta ai soci provare il contrario. Secondo il marginale 1025 DIN i membri di una società in nome collettivo sono considerati come esercitanti un'attività indipendente qualunque sia l'ampiezza della collaborazione personale nella società. Ai sensi del marginale 1026 DIN i membri di una società in nome collettivo sono tenuti a versare i contributi sugli utili conseguiti dalla società anche se questi, gravati da un usufrutto, spettano a un usufruttuario che non è membro. Rimane riservato il caso in cui l'usufruttuario ha la facoltà di adottare disposizioni relative all'andamento degli affari della società. In DTF 121 V 80 il Tribunale federale, circa la portata dell'iscrizione di società di persone al registro di commercio per quanto concerne l'obbligo contributivo dei loro soci ha stabilito che laddove l'iscrizione lasci chiaramente desumere uno scopo lucrativo, per capovolgere la presunzione che si tratti di società a scopo lucrativo e che le partecipazioni percepite dai membri rappresentino reddito da attività lucrativa, dev'essere fornita la prova che l'iscrizione manifestamente e da parecchio tempo non corrisponda più alle condizioni reali (cambiamento di giurisprudenza). Con sentenza pubblicata in DTF 134 V 250 l'alta Corte ha affermato, circa l'obbligo contributivo sui redditi locativi di immobili facenti parte della sostanza commerciale, che i redditi locativi provenienti da immobili che fanno parte della sostanza commerciale soggiacciono in virtù di questo fatto all'obbligo contributivo AVS in qualità di reddito da attività indipendente (consid. 4.3). Anche se non continuano l'attività commerciale del de cuius, gli eredi sono comunque presunti esercitare dal profilo dell'AVS, come del resto anche da quello fiscale, un'attività indipendente se mantengono nella sostanza commerciale gli immobili devoluti (consid. 5.2).

E. 2.2

Sono assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che sono domiciliate in Svizzera (art. 1a cpv. 1 lett. a LAVS). A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento

dei contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. In applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. I contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS). Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a LAVS). 2.3. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS). Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 2 OAVS). Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4 (art. 22 cpv. 3 OAVS). Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS). Il reddito non è convertito in reddito annuo (art. 22 cpv. 5 OAVS).

E. 2.7

Nel caso di specie, CO 1 in seguito alla STCA di rinvio 30.2020.9 del 22 febbraio 2021, ha confermato l'assoggettamento di RI 1 al pagamento dei contributi sociali sul reddito derivante dalla società in nome collettivo "_____", il cui scopo consiste _____, per gli anni 2014 e 2015 ed ha fissato i contributi sociali anche per il 2016. Sulla base degli accertamenti effettuati, l'amministrazione ha ritenuto il carattere commerciale dell'attività della società in nome collettivo. Da parte sua la ricorrente sostiene che la società in nome collettivo non esercita alcuna attività commerciale e che i redditi conseguiti vanno attribuiti al patrimonio privato e dunque esclusi dal prelievo dei contributi. 2.8. Questo Tribunale, per i motivi che seguono, non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni tratte dalla Cassa di compensazione nelle decisioni su opposizione impugnate. Nell'ambito degli accertamenti effettuati in seguito alla STCA di rinvio la Cassa ha segnatamente interpellato l'autorità fiscale del Canton _____, la quale in un approfondito e motivato parere di 6 pagine del 31 maggio 2022 (doc. 41) ha confermato il carattere commerciale dei redditi e dei patrimoni della società in nome collettivo "_____". Anche sulla base di una sentenza del Tribunale federale 2C_419/2012; 2C_420/2012 del 2 novembre 2012 (cfr. anche le sentenze 2C_415 e 2C_416/2012; 2C_417/2012 e 2C_418/2012 del 2 novembre 2012), concernente la medesima società e non conosciuta in precedenza né dalla Cassa di compensazione, né da questo Tribunale. Nel caso giudicato dal Tribunale federale il reddito straordinario percepito dalla società in nome collettivo "_____" in seguito alla vendita di un immobile sito a _____, nel 2004, è stato assoggettato all'imposta federale diretta. Per il fisco ticinese il guadagno non andava qualificato quale utile in capitale conseguito nella realizzazione di sostanza privata (art. 16 cpv. 3 LIFD), ma quale provento derivante da un'attività lucrativa indipendente (art. 16 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIFD). Gli eredi (la vedova per 1/2 e i 3 figli per 1/6) di un socio (per 1/5) della società in nome collettivo "_____" avevano contestato fino al Tribunale federale il carattere commerciale della società attribuito dal fisco ticinese e confermato dalla sentenza del 13 marzo 2012 della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello. Nella STF 2C_419/2012; 2C_420/2012 del 2 novembre 2012 (cfr. anche per gli altri soci le sentenze 2C_415 e 2C_416/2012; 2C_417/2012 e 2C_418/2012) l'Alta Corte al consid. 4.1 ha

rammentato che l'imposta sul reddito ha tra l'altro quale oggetto tutti i proventi periodici e unici provenienti da un'attività lucrativa indipendente (art. 16 cpv. 1 e 18 cpv. 1 LIFD); tra essi figurano quelli percepiti dai soci di una società in nome collettivo (sentenza 2A.228/2006 del 28 novembre 2006 consid. 2.1; Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. parte, Therwil/Basilea 2001, ad art. 18 LIFD n. 19). Come nel caso delle comunioni ereditarie, il reddito di società in nome collettivo è aggiunto agli elementi imponibili dei singoli soci, ciascuno per la loro parte (art. 10 cpv. 1 LIFD). Gli utili in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono per contro esenti da imposta (art. 16 cpv. 3 LIFD). Come emerge dal consid. 2.2 della sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del 13 marzo 2012 (cfr. incarto 80.2010.31 pubblicato in sentenze.ti.ch e che concerne la sentenza 2C_415/2012), cui rinvia il Tribunale federale al consid. 4.3, una società in nome collettivo può avere solo sostanza commerciale: nel caso delle società di persone obbligate alla tenuta della contabilità non vi è distinzione fra sostanza privata e commerciale; possiedono solo un patrimonio sociale, che è sostanza commerciale (ASA 62, pag. 409, consid. 3d). I beni impiegati a scopo commerciale non passano alla sostanza privata per effetto del semplice trascorrere del tempo (sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 3.1.2). Se un bene che contiene delle riserve occulte viene trasferito in un ambito in cui non è più possibile assoggettare queste ultime all'imposta sul reddito, si verifica una realizzazione delle riserve occulte, che ne comporta l'assoggettamento all'imposta. È il caso del prelevamento privato che avviene al momento della cessazione dell'attività commerciale, ma anche per esempio quello del trasferimento di un immobile commerciale di un'impresa nella sostanza privata del titolare o del socio. L'imposizione presuppone che l'autorità fiscale venga a conoscenza del prelevamento privato o del trasferimento nella sostanza privata, cioè che le venga manifestata la volontà univoca di togliere il bene in questione dalla sostanza commerciale. L'imposizione di un utile in capitale presuppone infatti che sia inequivocabilmente chiaro che si è verificato uno dei presupposti della realizzazione (sentenza 80.2010.31 del 13 marzo 2012 con riferimenti). Finché non viene assoggettato all'imposta sul reddito l'utile in capitale, l'immobile rimane nella sostanza commerciale. Ciò si verifica anche se un contribuente cessa la sua attività lucrativa indipendente e lo comunica alle autorità fiscali, dichiarando peraltro esplicitamente di avere l'intenzione di vendere gli attivi dell'impresa nel quadro della liquidazione della stessa o di voler temporaneamente affittare l'azienda, per esempio fino alla progettata vendita della ditta ad un terzo o al suo trasferimento ad un erede (cfr. sentenza 80.2010.31 del 13 marzo 2012 con riferimenti). I giudici federali al consid. 4.3, sempre riferendosi alla sentenza cantonale, hanno inoltre rammentato che nella misura in cui sono obbligate a tenere una contabilità, le società in nome collettivo possono avere solo sostanza commerciale (sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 3.1) e che una volta constatata l'appartenenza di un bene alla sostanza commerciale, un passaggio alla sostanza privata non ha luogo né con il semplice trascorrere degli anni, né per via di successione, ma è necessaria una comunicazione all'autorità di tassazione, nella quale sia indicata la decisione di trasferimento alla sostanza privata di questo bene (sentenza 2A.105/2007 del

E. 3

punto 2 presa di posizione del fisco del Canton _____). Rilevato che anche la più recente giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_390/2020 del 5 agosto 2021, consid. 2.2.3) ribadisce che il passaggio dalla sostanza commerciale alla sostanza privata necessita cumulativamente di un elemento soggettivo ("Willensbildung") e di un elemento

oggettivo (“ Willensäußerung ”), assente nel caso concreto, mentre il semplice trascorrere del tempo non permette il passaggio dalla sostanza commerciale a quella privata, la mancata prova da parte dell’insorgente, anche in questa procedura, del passaggio dei beni commerciali alla sostanza privata conferma il carattere commerciale della società. Ella non può pertanto rimproverare alcun errore agli altri soci ed ai loro rappresentanti in relazione con la sentenza federale. Del resto l’esperto fiscale del Canton _____ che si occupava all’epoca della ricorrente, in scritti del 19 agosto 2013 (doc. 41/11.1-2) e del 16 dicembre 2013 (doc. 12.1-4), quest’ultimo trasmesso in copia alla ricorrente ed all’attuale rappresentante, pur affermando di non condividere la sentenza federale, ha preso atto del carattere commerciale della società e delle conseguenze a livello fiscale (doc. 41/12.3-4; “ [...] Es liegt mir aber sehr daran, dass nun endlich korrekte Veranlagungen der _____ überhaupt steuerlich zu würdigen sei. Bekanntlich hatte das Sozialversicherungsgericht bezüglich von Mitbeteiligten entschieden, es handle sich um Privatvermögen. Bezüglich der steuerlichen Beurteilung steht nun aber der Bundesgerichtstentscheid bei anderen Beteiligten dem entgegen, denn dort wurde das Vermögen als Geschäftsvermögen eingestuft. Allerdings bin ich der Auffassung, dass es sich um ein Fehlurteil handelt. Ich verweise auf mein Schreiben vom 19. August 2013 mit eingehender Begründung. Da es sich um ein letztinstanzliches Urteil handelt, ist für die Zukunft davon auszugehen, dass das Vermögen der _____, Geschäftsvermögen ist ”; cfr. anche doc. 41/5.4). L’interessata non può pertanto essere seguita laddove sostiene che “ la qualifica “aziendale” per la SNC non è mai stata esplicitata in precedenza alla signora [...] ”. 2.10. La qualifica della natura commerciale della società in nome collettivo, oltre che dal Tribunale federale e dal fisco del Canton _____, è stata confermata anche dal fisco ticinese, in particolare con lo scritto del 15 marzo 2021 (doc. 22). A questo proposito va rilevato che con sentenza 9C_809/2019 del 17 febbraio 2021, pubblicata in DTF 147 V 114, il Tribunale federale ha riconfermato, con riferimento all’art. 23 cpv. 4 OAVS, che i dati forniti dalle autorità fiscali, che hanno effetti di diritto fiscale, sono in linea di principio vincolanti per le autorità dell’AVS. Al consid. 3.4.2 il Tribunale federale ha segnatamente affermato che, per costante giurisprudenza, nell’ambito di una cessione di patrimonio, dove è in discussione la questione di sapere se la sostanza va qualificata di commerciale oppure privata, va di principio fatto riferimento a quanto stabilito dal fisco, ritenuto che anche in tale ambito la qualifica ha un’importanza significativa. Solo se vi sono dei dubbi manifesti circa la correttezza della tassazione fiscale, le casse di compensazione devono effettuare accertamenti (“ Für die vorliegend massgebende Konstellation (Veräußerung von Vermögen, bei dem umstritten ist, ob es als Privatvermögen oder als Geschäftsvermögen qualifiziert wird) wird dagegen jedoch - entgegen der vorgenannten allgemein gehaltenen Formulierung - konstant festgehalten: "In Bezug auf den Vermögensgewinn ist demgegenüber auch steuerrechtlich die Unterscheidung von Geschäfts- und Privatvermögen von Bedeutung, weshalb sich die AHV-Behörden in der Regel auf die Steuermeldung verlassen können und eigene nähere Abklärungen nur dann vornehmen müssen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben (vgl. Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2.2, nicht publ. in: BGE 140 V 241, aber in: SVR 2014 AHV Nr. 7 S. 23). ”). La regola trae origine dalla circostanza secondo la quale il fisco esamina di norma in maniera approfondita la qualifica di un’attività economica se ha importanti ripercussioni a livello fiscale. Da questo principio, da quello dell’unità dell’ordinamento giuridico e dal contenuto dell’art. 23 cpv. 4 OAVS, occorre concludere che la qualifica della sostanza comunicata dal fisco è di norma vincolante per la Cassa di compensazione (“ Hintergrund

dieser Regelung ist, dass eine steuerrechtliche Qualifikation, welche klare steuerrechtliche Konsequenzen nach sich zog, in aller Regel auf einem bewussten Entscheid der Steuerbehörde in Abwägung der verschiedenen Umstände - wirtschaftliche Gegebenheiten und des Widmungswillens - beruht. Vor diesem Hintergrund sowie dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung und dem Verweis im Sozialversicherungsrecht auf die steuerrechtlichen Regelungen ist die von der Steuerbehörde gemeldete - im Steuerverfahren rechtskräftig gewordene - Qualifikation für die Ausgleichskassen grundsätzlich als verbindlich zu erachten. Führt eine durch die Steuerbehörden vorgenommene Qualifikation somit zu einem Entscheid mit steuerrechtlichen Auswirkungen, müssen die AHV-Behörden diesfalls eigene nähere Abklärungen nur vornehmen, wenn sich ernsthafte Zweifel an der Richtigkeit der Steuermeldung ergeben (Urteil 9C_897/2013 vom 27. Juni 2014 E. 2.2, nicht publ. in: BGE 140 V 241 mit Hinweis auf BGE 134 V 250 E. 3.3 S. 253 f. und BGE 121 V 80 E. 2c S. 82 f.). In concreto, alla luce delle sentenze 2C_419/2012/2C_420/2012, 2C_415/2012/2C_416/2012 e 2C_417/2012/2C_418/2012 del 2 novembre 2012, che hanno stabilito il carattere commerciale della partecipazione nella società in nome collettivo “_____” e dell’assenza di qualsiasi prova, anche in epoca successiva, del passaggio dalla sostanza commerciale alla sostanza privata della ricorrente dei beni della società in nome collettivo, questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla comunicazione fiscale (cfr. anche art. 20 cpv. 3 OAVS; DTF 134 V 250 e DTF 147 V 114). Le asserite imprecisioni sollevate dalla ricorrente in merito alla presa di posizione del fisco ticinese, non sono atte a modificare la qualifica della natura commerciale della società. Il fatto che in realtà le uniche perdite dichiarate al fisco sarebbero quelle dell’attività indipendente legata al _____ e non alla società in nome collettivo o la circostanza che la ricorrente è tenuta ad indicare il reddito della SNC quale reddito da attività indipendente poiché lo impone la dichiarazione fiscale, in considerazione delle più volte citate sentenze federali inerenti la società in nome collettivo “_____” e della motivata ed approfondita presa di posizione del 31 maggio 2022 del fisco del Canton _____, non permettono di sovvertire le conclusioni dell’amministrazione in relazione alla qualifica commerciale della società. Neppure il fatto che la Cassa avrebbe erroneamente sostenuto che la ricorrente ha dichiarato gli immobili ai valori contabili confermando di considerarli quali valori aziendali incide sull’esito della procedura. Gli elementi indicati in precedenza in favore dell’attività commerciale della società sono infatti sufficienti per determinare la qualifica del patrimonio e dei redditi conseguiti. Né può essergli d’aiuto la critica in merito alla tenuta della contabilità da parte della società in nome collettivo. Questo elemento è infatti solo uno dei tanti che fanno propendere per la qualifica commerciale della società. La circostanza che la _____ si è sempre occupata della gestione degli immobili per conto della società in nome collettivo “_____” e che la ricorrente avrebbe sempre avuto solo un ruolo passivo non modifica l’esito della procedura. La ricorrente, anche alla luce della sentenza federale, che ha stabilito il carattere commerciale della società, non è infatti riuscita a provare che l’iscrizione dello scopo della società a registro di commercio non corrisponde più alle condizioni reali (DTF 121 V 80; cfr. anche sentenza 2C_419/2012; 2C_420/2012 del 2 novembre 2012, consid. 5.1.2: “[...] determinante per la classificazione dei beni della società nella sostanza commerciale (precedente consid. 4.3; sentenza 2C_6/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 3.1), tale presunzione trova piena applicazione pure alla fattispecie e non è stata in concreto capovolta. Al contrario, essa risulta essere rinforzata dallo scopo iscritto a registro di commercio (precedente consid. A; DTF 121 V 80 consid. 2b pag. 82), il cui effettivo perseguimento da parte dei suoi soci viene certo messo

in discussione, ma senza apportare nessuna prova decisiva al riguardo (sull'argomento, cfr. pure il successivo consid. 5.3). ”). Come ha già avuto modo di dire la Cassa di compensazione, i soci di una società in nome collettivo sono considerati lavoratori indipendenti a prescindere dal grado di coinvolgimento personale nella società e i soci devono versare i contributi con gli utili realizzati dalla società in nome collettivo (marg. 1024-1026 DIN). Alla luce di tutto quanto sopra esposto va confermata la natura commerciale della società in nome collettivo “_____”. 2.11. La ricorrente sostiene tuttavia che nessuno degli altri soci versa contributi sui redditi conseguiti dalla società e che una socia in passato sarebbe stata liquidata in modo da poter uscire dalla società in nome collettivo senza che le plusvalenze siano state assoggettate agli oneri sociali. Ella fa valere una disparità di trattamento e si riferisce alla sentenza del 28 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di _____ cui ha fatto seguito la decisione del 12 luglio 2010 della Cassa _____ del Canton _____ e la decisione della Cassa _____ (sulla base di un verbale del 14 settembre 2012) che avrebbero esonerato gli altri soci dal pagamento dei contributi. La censura va respinta. La sentenza del 28 ottobre 2009 del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di _____ non stabilisce se i soci vanno affiliati quali indipendenti o meno, ma rinvia gli atti alla Cassa _____ per ulteriori accertamenti. Tale sentenza, del resto, così come la decisione del 12 luglio 2010 di quest’ultima Cassa e il verbale del 14 settembre 2012 della Cassa cantonale di compensazione, sono in ogni caso antecedenti alle sentenze 2C_419/2012/2C_420/2012, 2C_415/2012/2C_416/2012 e 2C_417/2012/2C_418/2012 del 2 novembre 2012 del Tribunale federale che hanno stabilito il carattere commerciale del patrimonio della società, accettato dall’allora consulente fiscale della ricorrente (cfr. il già citato doc. 41/12.3-4). Inoltre, di regola, il principio della legalità dell’attività amministrativa prevale sul principio della parità di trattamento (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2). Di conseguenza, la persona assicurata non può pretendersi vittima di una disparità di trattamento davanti alla legge quando questa è correttamente applicata al suo caso, mentre sarebbe stata applicata in maniera sbagliata, o addirittura non applicata del tutto, in altri casi (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2). Ciò presuppone tuttavia da parte dell’autorità la cui decisione è stata impugnata, la volontà di applicare correttamente, in futuro, le disposizioni legali in questione. Il cittadino può pretendere la parità di trattamento nell’illegalità solo se si può prevedere che l’amministrazione persevererà nell’inosservanza della legge (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2). Occorre inoltre che l’autorità non abbia rispettato la legge secondo una prassi costante e non solo in uno o in qualche caso isolato e che nessun interesse pubblico o privato preponderante imponga di dare la preferenza al rispetto della legalità (sentenza 9C_648/2014 del 3 marzo 2015, consid. 2.2 con rinvii alla DTF 139 II 49, consid. 7 ed i riferimenti; STF 8C_605/2013 del 17 giugno 2014, consid. 3.3; DTF 136 I 65, consid. 5.6). Tuttavia, l’esistenza in altri Cantoni di una prassi contraria alla legge non permette di invocare il principio dell’uguaglianza nell’illegalità (DTF 134 V 34, consid. 9). In concreto, i presupposti per non applicare la legge in maniera conforme non sono dati. La cassa di compensazione, che ha sempre rispettato la legge, ha infatti chiaramente espresso la sua volontà di assoggettare la ricorrente al prelievo dei contributi sociali conformemente alla qualifica del carattere commerciale della società in nome collettivo. Inoltre nel caso di specie vi è chiaramente un interesse pubblico al rispetto della legalità. Del resto, come già rilevato, il 31 maggio 2022 l’autorità fiscale del Canton _____, ha espressamente indicato che avrebbe segnalato il carattere commerciale della società in nome collettivo alla Cassa _____ di

_____ al fine di assoggettare al pagamento dei contributi sociali per gli anni non ancora prescritti i soci della società a lei affiliati (doc. 41). 2.12. Alla luce di tutto quanto sopra esposto va confermato il carattere commerciale della società in nome collettivo “_____” e di conseguenza l’assoggettamento al prelievo dei contributi sociali dei redditi generati dagli immobili della società. In queste condizioni le decisioni su opposizione impugnate meritano conferma. 2.13. L’art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, al considerando 4.4.1 ha evidenziato che “ (...) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all’art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l’applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell’art. 61 lett. fbis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell’art. 61 lett. fbis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA). ”. Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021, consid. 4.4.3), perciò nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107). Alla Cassa di compensazione, malgrado sia rappresentata da un avvocato esterno alla società, non vanno assegnate ripetibili. Di regola, infatti, nessuna indennità per ripetibili viene assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico (STF 8C_773/2016 del 20 marzo 2017, consid. 5.2 con rinvio alla DTF 126 V 149 consid. 4a alla STF 8C_407/2013 dell’8 novembre 2013, consid. 5.2; cfr. anche art. 30 cpv. 3 Lptca).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.